

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 13455

/24.11.15 04 GIU. 2015

Pos. Coll. e Coord. n. 1

**ASSESSORATO REGIONALE DEL
TURISMO, DELLO SPORT E DELLO
SPETTACOLO**

PALERMO

Rif. nota prot. n. 4624/dg/Tur del 26 febbraio 2015

Oggetto: DURC. Associazioni che svolgono attività musicale/teatrale. Sovvenzioni pubbliche. Obbligo DURC.

1. Con la nota in riferimento, si premette che l'Assessorato eroga contributi in favore di associazioni che svolgono attività teatrali e musicali e ha proceduto ad erogarli, fino alla data odierna, senza acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva in quanto la legislazione corrente, da ultimo la legge n. 98/2013, pone tale obbligo con riferimento a *“fattispecie... rientranti nella normativa di cui al Codice degli Appalti, in cui... non rientrano dette associazioni... che non svolgono attività commerciale, se pure, a fronte di un'attività musicale/teatrale svolta ricevono entrate, nella forma di sbigliettamento, contributi e cofinanziamenti”*.

La Ragioneria centrale ha manifestato contrario avviso e ha respinto i mandati di pagamento.

Il Dipartimento rappresenta che per *“prassi consolidata...la regolarità contributiva veniva... accertata... tramite interlocuzioni epistolari con l'ex ENPALS, volte ad accertare che siano stati versati tutti i contributi previdenziali dovuti a favore degli artisti e/o del personale tecnico impiegati nei singoli spettacoli. Ciò in quanto detti artisti ed unità lavorative non risultano incardinati nell'associazione con un contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, quanto piuttosto legati da un sinallagma contrattuale, rientrante nella fattispecie prestazione d'opera”*.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Marina Valli, tel 091.7074814 - e.mail marina.valli@ull.regione.sicilia.it

L'Amministrazione aggiunge che con la legge 201/2011 gli istituti di carattere assistenziale e previdenziale, incluso l'Ente Nazionale Previdenziale Lavoratori dello Spettacolo sono stati soppressi ed assimilati all'INPS e data la *differenza fra la tipologia di lavoratori assimilabili al citato codice degli appalti e quelli provenienti dall'ex ENPALS, l'INPS ha diramato diverse circolari specificando che, nelle more dell'omogeneizzazione delle procedure, restavano attive le modalità di accertamento precedentemente utilizzate dal (1) ..ENPALS* e a *“mero scopo esemplificativo, cita la circolare 27 febbraio 2015 con la quale l'INPS annuncia che “sarà fatto obbligo alle associazioni svolgenti attività di spettacolo (di) procedere all'iscrizione presso il sito dell'INPS”.*

Pertanto codesto Assessorato, *“Attesa la attuale discrasia interpretativa della norma da parte (del)... Dipartimento e della Ragioneria Centrale, ... chiede a (questo) ... Ufficio... se... reputi obbligatoria la acquisizione del DURC ai fini della liquidazione delle somme spettanti o se invece sia a tale scopo sufficiente avere altrimenti conto del regolare versamento dei contributi in favore e degli artisti e delle altre professionalità di volta in volta contrattualizzate”.*

2. Con riferimento alla questione prospettata si osserva quanto segue.

L'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 come convertito dalla legge n. 98/2013, ai commi da 8-bis a 8-sexies¹ detta disposizioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere².

È anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, *da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del DURC*, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del comma 3 dell'art. 31, ovvero la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal Documento (8 bis).

La *ratio* della disposizione citata si inserisce nella tendenza legislativa volta ad estendere l'operatività del citato intervento sostitutivo (ovvero la trattenuta) in caso di irregolarità accertata con il DURC ad ogni ipotesi di erogazione a carico delle pubbliche amministrazioni: ogniqualvolta l'Amministrazione sia tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, deve *previamente garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC*³.

1 8-bis. *Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo.*

8-ter. *Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.*

2 Circolare Ministero del lavoro 6 settembre n. 2013 n. 36

3 Circ. 21 ottobre 2013, n. 40/2013- Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva. *“.....Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Marina Valli, tel 091.7074814 - e.mail marina.valli@ull.regione.sicilia.it

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto da codesta Amministrazione nella richiesta di parere, l'accertamento della regolarità contributiva con il sistema DURC non è limitato all'ambito della contrattualistica pubblica, ma si estende all'erogazione di qualunque vantaggio economico a terzi.

Il comma 8-ter dell'art. 31 prevede, poi, che ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Con l'art. 44 bis del DPR n. 445/2000⁴ il legislatore, nella considerazione della *“peculiarità della disciplina relativa al DURC ... ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest'ultimo caso l'Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000”* (Circolare INPS 18-7-2012, n. 98).

Dalla citata normativa si evince che per la erogazione di finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale *“da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del DURC”* detto documento deve essere acquisito d'ufficio⁵ salvo che la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.

Si precisa al riguardo che nella nota di richiesta codesta Amministrazione non fa alcun riferimento ad alcuna normativa speciale che regolamenti le procedure per l'erogazione dei finanziamenti da cui potere eventualmente trarre conclusioni diverse da quelle su esposte ai fini dell'obbligatorietà del DURC.

amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC. - In tal modo, dunque, l'operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica. -La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8-bis, ha stabilito l'applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell'effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005”.

- 4 Introdotta dall'art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011 dispone *“Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.”.*
- 5 I.N.A.I.L. Nota 20-9-2013 n. 5727 “DURC. Art. 31, D.L. n. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell'applicativo Sportello unico previdenziale. “Una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall'emissione, per i certificati rilasciati:...a) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo); b) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);4.3) AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E AUTORIZZAZIONI.....NUOVA DICITURA: “DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire”



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Marina Valli, tel 091.7074814 - e.mail marina.valli@ull.regione.sicilia.it

Per quanto concerne, poi, la soppressione dell'ENPALS ad opera dell'art. 21 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge n. 214/2011, si evidenzia che, come risulta dalle circolari e messaggi emanati dall'INPS⁶, sono stati avviati il “processo di integrazione delle funzioni governate dalla Direzione generale del soppresso ENPALS nelle omologhe dell'Istituto” e il “processo di integrazione delle prassi e delle procedure operative dell'ex Enpals in quelle in uso presso l'INPS”. Per favorire detti processi è stata istituita presso l'INPS apposita Area Dirigenziale.

La circolare n. 89/2013 precisa che “*A partire dal 1° giugno 2013, i procedimenti e le attività in materia di entrate contributive e di servizi al soggetto contribuente afferenti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo...sono regolati dalle disposizioni amministrative che, per analogia di materia, sono vigenti nell'Istituto opportunamente integrate dalle direttive che verranno diramate nel corso del processo di integrazione delle predette attività istituzionali*”.

Fanno eccezione gli istituti giuridici tipici del settore dello spettacolo e dello sport professionistico ovvero i provvedimenti caratterizzati da profili normativi peculiari, per i quali continuano ad operare le regole amministrative adottate dall'ex ENPALS. In particolare, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni ex ENPALS i seguenti procedimenti:.....c) attestazione di regolarità contributiva dell'impresa. Nelle more del completamento dell'estensione del sistema DURC anche al settore dello spettacolo e dello sport, e sino a nuove disposizioni, la regolarità contributiva continua ad essere attestata sulla base della prassi amministrativa e delle procedure operative vigenti presso l'ex ENPALS; d) attestazione di regolarità contributiva dell'attività di impresa.

La medesima circolare riporta, “*in relazione ai procedimenti amministrativi afferenti al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, l'individuazione del responsabile del provvedimento/procedimento e i termini per la conclusione dei medesimi*”, ivi inclusi i procedimenti per *Attestazioni di regolarità contributiva a Pubbliche Amministrazioni territoriali*.

Alla luce delle superiori osservazioni, il DURC è necessario ai fini della fruizione delle sovvenzioni e finanziamenti, salvo che la specifica normativa di settore stabilisca una diversa disciplina, tuttavia in attesa della definitiva integrazione prassi e delle procedure operative dell'ex ENPALS in quelle in uso presso l'INPS e del completamento dell'estensione del sistema DURC anche al settore dello spettacolo e dello sport⁷, la regolarità contributiva continua ad essere attestata sulla base della prassi amministrativa e delle procedure operative vigenti presso l'ex ENPALS.

Poiché lo scrivente non può conoscere da fonti giuridiche ufficiali l'attuale evoluzione del suddetto processo di integrazione delle due strutture e del procedimento di estensione

6 Circ. 14 maggio 2013, n. 81, circ. n. 89/2013- Msg. 12-2-2015 n. 1095 -circolare n. 154 del 3 dicembre 2014.

7 Come ha precisato lo stesso INPS nella circolare n. 89/2013,



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it


Avvocato responsabile: Marina Valli, tel 091.7074814 - e.mail marina.valli@ull.regione.sicilia.it

del sistema DURC, sarà l'Amministrazione, salva diversa disposizione normativa speciale, ad interloquire con il responsabile del procedimento per le "attestazioni di regolarità contributiva" dell'INPS per conoscere con riferimento alle singole fattispecie la vigente procedura da seguire.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.

(Avv./Gabriella Guli/ Visto: Avv. Marina Valli)



AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Marina Valli, tel 091.7074814 - e.mail marina.valli@ull.regione.sicilia.it